



ASSOLOMBARDA

Le trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti - La cessione del quinto dello stipendio e il pignoramento

Laura Bernini - Funzionario Expert - Area Lavoro e Previdenza

2 dicembre 2021

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: D.Lgs. n. 252/2005 di riforma del sistema dei Fondi pensione

Le più importanti forme pensionistiche complementari **collettive** sono:

- i Fondi pensione di carattere negoziale
- i Fondi pensione aperti (istituiti da banche, SGR; imprese di assicurazione) cui si aderisca su base collettiva.

Le forme pensionistiche complementari **individuali** che possono essere attuate mediante:

- adesione ai Fondi pensione aperti
- contratti di assicurazione sulla vita (con finalità previdenziale).

Tutte le Forme pensionistiche complementari hanno dovuto adeguare Statuti e Regolamenti in base alle norme di legge e alle indicazioni della Covip (Commissione di vigilanza sui Fondi pensione).

MISURE CARATTERIZZANTI LE ADESIONI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE:

- ➔ Libertà di scelta per i lavoratori
- ➔ Finanziamento alle forme pensionistiche complementari:
 - ✓ contributi lavoratore
 - ✓ contributi datore di lavoro
 - ✓ TFR - anche solo TFR - maturando (ed eventualmente accantonato in azienda al 31/12/2006)

TUTTI I LAVORATORI POSSONO DECIDERE, ENTRO SEI MESI DALL'ASSUNZIONE DI:

- conferire esplicitamente il loro TFR ad una forma di previdenza complementare, integralmente o anche in parte se si tratta di iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993
- mantenere il TFR come retribuzione differita (art. 2120 cc); nelle aziende con almeno 50 dipendenti ciò comporta il trasferimento del TFR presso il Fondo di Tesoreria di Stato gestito dall'INPS
- non dire nulla: silenzio-assenso con versamento del TFR al Fondo pensione di riferimento

CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PORTABILITÀ DELLA POSIZIONE MATURATA

RISCATTO TOTALE O PARZIALE DELLA POSIZIONE

MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE
PRESSO IL FONDO PENSIONE DI
PROVENIENZA

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE AD
ALTRO FONDO PENSIONE

RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

SE VENGONO MENO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE IL LAVORATORE PUO' OTTENERE:

RISCATTO PARZIALE DELLA POSIZIONE MATURATA FINO AL 50% DEL VALORE COMPLESSIVO, IN CASO DI:

- ✓ cessazione dell'attività lavorativa che comporti la inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi
- ✓ procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE MATURATA IN CASO DI:

- ✓ cessazione dell'attività lavorativa che comporti la inoccupazione per oltre 48 mesi
- ✓ invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- ✓ decesso dell'iscritto
- ✓ cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse

IL RISCATTO TOTALE NON E' AMMESSO NEI 5 ANNI ANTECEDENTI LA MATURAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE O NEL MAGGIOR PERIODO FISSATO DAI FONDI PENSIONE FINO A 10 ANNI POICHE' IN QUESTO CASO IL LAVORATORE PUO' CHIEDERE LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA ANTICIPATA

ULTERIORI CAUSE DI RISCATTO PER PERDITA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono quelle – es. cessazione del rapporto di lavoro, cambio di qualifica - contenute nelle previsioni degli Statuti e Regolamenti delle forme pensionistiche complementari negoziali anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/05 . Con L. n. 124/17 sono previste anche per Fondi aperti e Pip



Riscatto totale

Sono anche le condizioni di miglior favore che Statuti e Regolamenti possono prevedere con riguardo alla facoltà di riscatto

MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE PRESSO IL FONDO DI PROVENIENZA

**LA COVIP PREVEDE CHE I FONDI DEBBANO GARANTIRE QUESTA
POSSIBILITA' PER GLI ISCRITTI**

**IN MANCANZA DI OPZIONE PER IL RISCATTO O IL TRASFERIMENTO
SI APPLICA IN AUTOMATICO LA REGOLA DEL MANTENIMENTO**

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE MATURATA IN CASO DI CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO

- ✓ ad altra forma pensionistica complementare, alla quale il lavoratore accede in relazione alla nuova attività
- ✓ (ad altra forma pensionistica complementare alla quale può accedere l'aderente quando la forma di previdenza scelta non ha ricevuto la prescritta autorizzazione COVIP)

Trasferimento anche in assenza di cause di cessazione

- ✓ dopo due anni di permanenza nella stessa forma pensionistica complementare
- ✓ dopo un anno di partecipazione al Fondo di previdenza complementare costituito presso l'INPS (Fondinps), ora soppresso

PRESTAZIONI EROGATE DAI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Prestazione pensionistica complementare

Anticipazioni della posizione
individuale maturata

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

REQUISITI DI ACCESSO

maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza

5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

ECCEZIONE

La pensione è erogata con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni di base nei casi di

invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3

cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per più di 24 mesi. Anche in forma di RITA ex L. 124/17. Le forme pensionistiche possono innalzare il periodo fino a 10 anni

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

rendita vitalizia erogata mensilmente come
pensione integrativa

rendita + capitale nella misura massima del
50% del montante finale accumulato

ECCEZIONE

la pensione può essere erogata tutta in capitale se

convertendo in rendita il 70% della
posizione maturata, l'importo della
pensione complementare è < della
metà dell'assegno sociale INPS

il richiedente è un assunto prima del 29
aprile 1993 iscritto a questa data a
forme pensionistiche complementari
istituite alla data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421
"vecchi fondi" (art. 23, comma 7, lett. c)

ANTICIPAZIONI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA IN CASO DI:

- Spese sanitarie
- Spese legate a costi inerenti la prima casa di abitazione
- Spese legate ad ulteriori, non specificate esigenze

CONFRONTABILI CON LE PRESTAZIONI ANTICIPATE DAL DATORE DI LAVORO (art. 2120 c.c.) ANCHE SE IL TFR CONFLUISCE AL FONDO DI TESORERIA GESTITO DALL'INPS

SPESE SANITARIE CONSEGUENTI A GRAVISSIME SITUAZIONI RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE E AI FIGLI

**- terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche -**

L'ISCRITTO AL FONDO PUO' CHIEDERE:

- ✓ fino al 75% della posizione individuale maturata
- ✓ in qualsiasi momento della partecipazione alla Forma pensionistica complementare

CHI MANTIENE IL TFR IN AZIENDA (FONDO DI TESORERIA PER LE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI) PUÒ CHIEDERE:

- ✓ fino al 70% del TFR cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro (TFR accantonato e rivalutato)
- ✓ dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER IL LAVORATORE E PER I FIGLI

L'ASSICURATO AL FONDO PENSIONE PUÒ CHIEDERE UN ANTICIPO:

- ✓ fino al 75% della posizione maturata
- ✓ dopo 8 anni di permanenza nel sistema di previdenza complementare
- ✓ non solo per spese legate all'acquisto, ma anche per interventi di manutenzione, restauro, risanamento

IL LAVORATORE CHE MANTIENE IL PROPRIO TFR IN AZIENDA (FONDO DI TESORERIA NELLE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI) PUO' CHIEDERE:

- ✓ fino al 70% del TFR maturato per spese legate all'acquisto
- ✓ dopo 8 anni di servizio nella stessa azienda

INOLTRE:

L'ISCRITTO A UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PUO' CHIEDERE UNA PRESTAZIONE ANTICIPATA ANCHE IN CASO DI ULTERIORI ESIGENZE NON SPECIFICATE:

- ✓ dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare
- ✓ fino al 30% della posizione maturata

IL LAVORATORE CHE MANTIENE IL TFR IN AZIENDA (FONDO DI TESORERIA NELLE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI) PUO' CHIEDERE UN'ANTICIPAZIONE IN CASO DI:

1. CONGEDI FORMATIVI E PER MALATTIA DEL BAMBINO (artt. 7 e 3 Legge 53/2000, Circolare Ministero del Lavoro n. 85/2000)
 2. CONGEDI PARENTALI (art. 5 Legge 151/2001)
- ✓ fino al 70% del TFR maturato
 - ✓ dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro

LIMITI GENERALI ALLE RICHIESTE

L'ADERENTE A UN FONDO PUO' OTTENERE PIU' DI UN'ANTICIPAZIONE SE RISPETTA:

i singoli limiti previsti per le singole tipologie

il limite massimo del 75% della posizione maturata nel Fondo

IL LAVORATORE CHE MANTIENE IL TFR IN AZIENDA PUÒ CHIEDERE UNA SOLA VOLTA LE ANTICIPAZIONI ENTRO I LIMITI - SALVO CONTRATTI MIGLIORATIVI:

del 10% degli aventi diritto annualmente

del 4% del n. totale dei dipendenti

GARANZIA SUL TFR PER CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO





Mutamento nella titolarità del soggetto depositario
delle somme a garanzia
(datore di lavoro → Fondo pensione)

In fase di accumulo la posizione non è aggredibile

**SONO LIBERAMENTE
CEDIBILI**



Le somme oggetto di riscatto
totale o parziale

Le somme oggetto di anticipazione
diverse da quelle richieste per spese
sanitarie (75% max)

**SONO CEDIBILI NEL
LIMITE DI UN QUINTO**

Le somme oggetto di
anticipazione per spese
sanitarie

La prestazione pensionistica complementare
(sia in rendita, sia in capitale, sia come
RITA)

La richiesta di pagamento della finanziaria dovrà
rivolgersi prioritariamente sulle quote di TFR rimaste
accantonate in azienda



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su

